



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1504

Disposizione per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti durante la traversata del
Mediterraneo

Indice

1. DDL S. 1504 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1504.....	4

1. DDL S. 1504 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1504

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Disposizione per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo

Iter

12 giugno 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1504

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Ivan Scalfarotto \(IV-C-RE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 maggio 2025**; annunciato nella seduta n. 310 del 29 maggio 2025.

Classificazione TESEO

IMMIGRAZIONE, MARE MEDITERRANEO, MORTE, IMPRONTE DIGITALI

[Articoli](#)

DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), FONDI DI BILANCIO (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 12 giugno 2025. Annuncio nella seduta n. 315 del 12 giugno 2025.

Parere delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1504

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1504

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2025

Disposizione per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo

Onorevoli Senatori. - Secondo le stime del Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli studi di Milano (LABANOF), dal 2014 sono annegate nel Mediterraneo circa 40.000 persone: di queste, il 70 per cento rimane senza identificazione delle generalità, private quindi di qualsiasi diritto *post mortem*.

Nel nostro ordinamento, infatti, non vige alcun obbligo per lo Stato di promuovere le necessarie procedure per identificare le generalità delle persone migranti decedute durante la traversata nel Mediterraneo. Pertanto, risulta necessaria l'introduzione di un obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare tutte le misure necessarie affinché sia possibile identificare le generalità dei migranti tragicamente deceduti durante la traversata per raggiungere il nostro Paese.

Secondo la Corte costituzionale, il nome rappresenta il primo « segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione » (sentenza n. 13 del 1994) nonché rappresenta allo stesso tempo il « punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare » (sentenza n. 286 del 2016). Non si tratta, quindi, solo di individuare le generalità di un corpo, bensì di consentire alla famiglia, agli amici, ai conoscenti di conoscere la sorte del loro caro scomparso.

La *ratio* del presente disegno di legge si riflette non solo nell'ottica di attuare in tutte le sue forme il dettato costituzionale che tutela il diritto al nome previsto dall'articolo 22 della Costituzione, nonché nella volontà di rispettare l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e gli articoli 6 e 9 del codice civile, bensì vuole tradursi in modo ancor più vigoroso nella volontà di tutelare la dignità umana, la quale deve essere intesa come « attributo primo e irrinunciabile » della persona e, perciò, strettamente connessa al principio personalista di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano obbligate ad attivare tutte le procedure necessarie al fine dell'identificazione delle generalità dei corpi dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo a seguito di naufragi, mentre, al comma 2, prevede che con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati i soggetti incaricati, le modalità, le procedure logistiche e scientifiche necessarie per l'identificazione delle generalità dei corpi dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo nonché i criteri e le procedure per la gestione e la conservazione dei dati raccolti.

L'articolo 2 istituisce un fondo denominato « Fondo per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti a seguito di naufragi », avente una dotazione di 20 milioni di euro annui, per il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni in attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizione per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo)

1. Ai fini del rispetto della dignità umana delle persone e in piena attuazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché nel rispetto del diritto al nome tutelato dall'articolo 22 della Costituzione e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attivano tutte le procedure necessarie per l'identificazione delle generalità dei corpi dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo a seguito di naufragi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i soggetti incaricati, le modalità, le procedure logistiche e scientifiche necessarie per l'identificazione delle generalità dei corpi dei migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo, nonché sono stabiliti i criteri e le procedure per la gestione e la conservazione dei dati raccolti.

Art. 2.

(Fondo per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti a seguito di naufragi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo denominato « Fondo per l'identificazione delle generalità dei migranti deceduti a seguito di naufragi », avente una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni in attuazione della presente legge. Le risorse del Fondo sono destinate all'attuazione delle procedure necessarie per l'identificazione delle generalità delle persone migranti decedute durante la traversata del Mediterraneo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definiti l'ammontare delle risorse da riconoscere alle amministrazioni interessate a titolo di rimborso, nonché i criteri e le modalità di funzionamento del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

